



**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5648/2024**

**tra**

*Parte\_1*

**ATTORE/OPPONENTE**

**e**

*Controparte\_1*

**CONVENUTO/OPPOSTO**

Oggi **2 ottobre 2025**, il dott. Francesco Bartolotti, da atto che i difensori delle parti hanno depositato note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in vista della udienza di precisazione conclusioni fissata per il giorno 02.10.2025 a trattazione scritta;

il giudice dà atto che i difensori delle parti hanno dunque depositato memorie nelle quali hanno discusso la causa e preciseate le rispettive conclusioni;

dunque, il giudice trattiene la causa a decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

**Il giudice**

*Francesco Bartolotti*



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5648/2024 R.G., promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1* ), con il patrocinio dell'avv. SEGALA RENZO e dell'avv. OCCHIPINTI MARCO

ATTORE/OPPONENTE  
contro

*Controparte\_1* (C.F. *C.F.\_2* ), con il patrocinio dell'avv. CROCE MICHELE

CONVENUTO/OPPOSTO

**CONCLUSIONI**

Conclusioni parte attrice opponente *Parte\_1* :

*In via principale:*

*revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo telematico n. 1562/2024 emesso il 10 luglio 2024 dal Tribunale di Verona, nella persona della Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, nel proc. n. 3741/2024 R.G., depositato il medesimo 10 luglio 2024 e notificato il 24 luglio 2024, per essere infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte negli scritti difensivi di questa difesa.*

*In via subordinata:*

*accertati i denegati crediti ceduti all'opposto sig. CP\_1 dalla moglie sig.ra Pt\_2 nella misura minore di giustizia, accettare o dichiarare la compensazione di tali crediti ceduti coi controcrediti vantati dall'opponente sig.ra Parte\_1 nei confronti della cedente sig.ra Pt\_2 nella misura corrispondente.*

*In via istruttoria:*

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di gennaio 2026

*pur ritenendo la causa documentale e matura per la decisione, per tuziorismo difensivo e per non incorrere in decadenze di sorta, si chiede: [...]*

In ogni caso:

*ordinarsi la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella memoria integrativa di replica ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. di parte opposta, del 14 febbraio 2025: «deduzioni documentalmente false» (ivi, pag. 2, righe 8 e 20); «falsità delle deduzioni» (pag. 3, riga 3), «si è superato il diritto di deduzione ed argomentazione difensiva, sconfinandosi nell'asserzione scientemente falsa in seno ad atto difensivo, con ogni conseguenza di legge in capo all'incauto autore» (pag. 3, righe 11-13), «documenti artatamente (ri)costrutti», «documentazione falsa», per essere stato «ricostruito» il doc. 6 di parte opponente, nel quale «sono effettivamente contenute le fatture Edil 1 relative ai lavori oggetto del lodo, alle quali sono state aggiunte le fatture 4 e 6/2013», «Si tratta di documento ricostruito dalla opposta difesa» (pag. 3, righe 14, 17, 18, 22 e 25);*

*con condanna dell'opposto a corrispondere una somma equitativamente determinata per aver agito con dolo e/o colpa grave ex art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni esposte negli scritti difensivi di parte opponente;*

*con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A., maggiorati per l'utilizzo di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022, come da nota spese in atti”.*

Conclusioni parte convenuta opposta Controparte\_1

*“Nel merito: per i motivi e le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate da Parte\_1 e, conseguentemente, rigettare l'opposizione proposta dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 1562/2024 emesso dal Tribunale di Verona, confermando integralmente il l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 12.027,40, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. con decorrenza dal 08.04.2013 per la fattura n. 4/2013 e dal 13.07.2013 per la fattura n. 6/2013, ed interessi legali al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento fino al saldo effettivo.*

*In via subordinata di merito: nella non creduta eventualità in cui il decreto ingiuntivo dovesse venire revocato, condannarsi comunque [...]*

*Parte\_1 al pagamento nei confronti del signor Controparte\_1 dell'importo di € 12.027,40, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. con decorrenza dal 08.04.2013 per la fattura n. 4/2013 e dal 13.07.2013 per la fattura n. 6/2013, ed interessi legali al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002 ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento fino al saldo effettivo.*

*In via ulteriormente subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta l'eccezione di compensazione, compensarsi i rispettivi crediti e determinarsi la somma dovuta.*

*In ogni caso: condannare l'opponente al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ed a quelle relative al presente giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, 4% CPA ed IVA come per legge, interamente rifiuti”.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;

rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;

rilevata la legittimità della motivazione *per relationem*, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015);

richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta quanto alla parte espositiva del fatto; in breve,

*Parte\_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole da *Controparte\_1* per la somma di € 12.027,40, oltre interessi e spese, siccome pretesa in pagamento a titolo di corrispettivo dovuto alla originaria creditrice *Controparte\_2*, titolare dell'impresa EDIL 1, per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su immobili di proprietà dell'intimata, riportati dalle fatture nn. 4 del 18.03.2013 e 6 del 30.07.2013 ed oggetto di successiva cessione in data 01.06.2021, notificata in data 08.06.2021; l'attrice opponente ha eccepito che i lavori indicati nelle fatture azionate in monitorio sarebbero già state oggetto di arbitrato irruale, conclusosi con una pronuncia di condanna della cedente

*Controparte\_2*, coniuge convivente dell'odierno convenuto *Controparte\_1*, a rifondere all'attrice l'importo di € 56.274,50, oltre interessi e spese; la stessa ha dunque eccepito essere sceso il giudicato in ordine alla debenza delle somme riportate nelle menzionate fatture, per essere il lodo irruale stato confermato con ordinanza *ex art. 709 ter* c.p.c. del Tribunale di Verona, in data 20.01.2026, non oggetto di ulteriore impugnazione e, dunque, divenuto irrevocabile; in via preliminare subordinata, l'attrice opponente ha eccepito in compensazione il maggior credito accertato in sede arbitrale; nel merito, ha contestato le lavorazioni indicate nelle fatture poste a base della domanda di ingiunzione, rilevando la genericità della descrizione delle opere eseguite e la non congruità degli importi indicati;

*Parte\_1* ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo; in via subordinata, ha chiesto di accertarsi il minor i crediti ceduti e dichiarare la compensazione con il proprio controcredito nei confronti della cedente nella misura corrispondente; il convenuto *Controparte\_1* si è costituito negando l'eccezione di giudicato, sul presupposto che il lodo arbitrale avrebbe avuto ad oggetto lavori diversi da quelli riportati nelle fatture oggetto di cessione ed azionate in monitorio; lo stesso ha inoltre contestato l'eccezione di compensazione, rilevando che l'attrice avrebbe accettato la cessione puramente e semplicemente, perfino invocandole nella procedura esecutiva intentata nei confronti di

*Controparte\_2* in sede di pignoramento presso terzi proposto nei suoi confronti proprio al fine di escutere il corrispettivo della cessione; il convenuto opposto ha quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo ed in via subordinata, la determinazione della somma dovuta per effetto dell'eventuale compensazione riconosciuta;

ritenuto in primo luogo di rigettare le domande istruttorie, invero proposte solo in via subordinata dalla sola parte attrice opponente, dovendosi confermare la natura essenzialmente documentale della vertenza in esame;

ritenuto, ancora in via preliminare, di rigettare pure la domanda proposta dalla attrice opponente ai sensi dell'art. 89 c.p.c. poiché gli stralci della difesa oggetto di contestazione,

benché connotati da espressioni aventi una valenza di aspra critica, non necessaria, risultano nei limiti della continenza formale e connesse all'oggetto della causa e della difesa svolta in punto di estraneità del lodo arbitrale menzionato dall'attrice opponente rispetto al credito preteso nel procedimento monitorio;

ritenuto di rigettare l'eccezione di giudicato, avuto riguardo al contenuto del compromesso concluso fra **Parte\_1** e **Controparte\_2** in data 11.09.2013 e del lodo irruale del 24.02.2014, inerente alla verifica dei lavori e della contabilità relativi alle opere eseguite dalla impresa edile della cedente sugli immobili di proprietà della odierna opponente ubicati in Comune di San Pietro di Legnago (VR), via Verona 19 – 21, mentre le fatture risultano riferirsi a lavori eseguiti presso i cantieri di Verona, via S. Nazzaro, di San Giovanni Lupatoto (VR), via Umbria, di San Pietro di Legnago (VR), via Gluck e di Verona, località Palazzina; non appare dirimente, in senso contrario, la circostanza che in sede di lodo arbitrale le parti abbiano discusso anche di lavori oggetto delle predette fatture (come da osservazioni prodotte sub doc. 13 fascicolo opponente, che invero costituiscono note inviate direttamente alla odierna attrice opponente e, solo per conoscenza, anche all'arbitro, ing.

**Per\_1**, contenente una serie di rimostranze o precisazioni in ordine a diversi cantieri edili), posto che in ogni caso la decisione dell'arbitro risulta limitata unicamente alle opere seguite sul differente immobile di San Pietro di Legnago , via Verona 19 – 21; neppure risulta invocabile il principio secondo cui il giudicato copre dedotto e deducibile, poste che tali lavorazioni non risultano in alcun modo ricomprese nel *thema decidendum* rimesso all'arbitro, che non ha verificato in termini generali tutti i rapporti di dare e avere intercorsi fra i contraenti **Parte\_1** e **Controparte\_2**, ma unicamente quelli inerenti ai lavori ed alla contabilità dell'unico cantiere posto alla sua attenzione sulla base del compromesso del 11.09.2013;

ritenuta invece fondata l'eccezione di compensazione invocata dalla attrice opponente;

ritenuto invero preliminarmente a tale riguardo che la cessione del credito tra **CP\_2** [...] e **Controparte\_1** sia opponibile alla debitrice ceduta odierna attrice, come risulta dalla documentazione offerta in comunicazione dal convenuto mediante produzione del contratto di cessione del 01.06.2021 e della notificazione a **Parte\_1** il successivo 08.06.2021 (doc. 6 e 7 fascicolo convenuto opposto);

ritenuto che sia pure da verificare in via preliminare la sussistenza del credito oggetto della cessione, contestato dall'attrice opponente; a tale riguardo deve condividersi la tesi difensiva attorea nella parte in cui ha invocato, in ossequio ai principi di ripartizione dell'onere della prova, che grava sul convenuto opposto (attore in senso sostanziale) la dimostrazione dell'esistenza del credito e, dunque, dell'effettivo svolgimento dei lavori indicati nelle fatture azionate in monitorio e della congruità dei prezzi ivi indicati; deve peraltro rilevarsi come dalla documentazione offerta dalle parti, anche dalla stessa parte attrice opponente, emerge che i lavori indicati nella fatture furono appunto oggetto di discussione fra le parti nel corso delle osservazioni recanti data 02.11.2013, svolte in sede arbitrale (doc. 13); in dette osservazioni risultano indicati i lavori, le contestazioni ricevute da **Parte\_1** e le precisazioni e controdeduzioni offerte da **Controparte\_2**; a fronte di tale evidenza documentale, risulta di assoluta genericità la contestazione svolta in questa sede dall'attrice opponente, che si limita ad un mero “*nego quia nego*”, senza alcuna puntuale presa di posizione rispetto alle allegazioni circostanziate offerte dalla appaltatrice nel menzionato documento; pertanto, deve concludersi che i lavori ed i prezzi indicati nelle fatture azionate in monitorio costituiscano credito non oggetto di specifica contestazione da parte di [...] **Parte\_1** quanto ad an e quantum ivi precisato;

ritenuto, ciò posto, che risulti pacificamente come l'odierna attrice opponente vanti nei confronti della cedente *Controparte\_2* un credito di entità ben superiore a quello portato dalle fatture di cui alla presente opposizione a decreto ingiuntivo; il controcredito di € 56.274,50, oltre interessi legali dalla data del lodo (24.2.2014) risulta definitivamente accertato dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. di rigetto dell'impugnazione del lodo arbitrale, divenuta irrevocabile; la circostanza non costituisce invero neppure questione controversa fra le odierne parti processuali;

ritenuta infondata la eccezione svolta dal convenuto opposto *Controparte\_1* ai sensi dell'art. 1284 c.c., in forza del quale, l'attrice non potrebbe opporgli in compensazione il suddetto controcredito per avere la stessa, in qualità di debitrice ceduta, accettato puramente e semplicemente la cessione del credito; sul punto devono condividersi le deduzioni difensive e i precedenti della giurisprudenza di legittimità di parte attrice opponente; giova quindi ribadire, oltre ai principi di cui ai precedenti citati dalla parte attrice opponente, che : - “*il primo comma dell'art 1248 c.c. - secondo cui il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente - limita espressamente tale inopponibilità all'ipotesi dell'avvenuta accettazione della cessione del credito, escludendo, quindi, che la stessa inopponibilità possa esser fatta valere anche nell'ipotesi in cui il debitore abbia avuto notificata la cessione e non l'abbia accettata, ciò che, a norma del secondo comma dell'articolo citato, ha soltanto l'effetto di impedire la opponibilità della compensazione con i crediti sorti (a favore del debitore ceduto e nei confronti del cedente) posteriormente alla notificazione della cessione non accettata*” (Cass. civ. sez. III n. 3377 del 22/05/1980); - “*il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito - ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto - né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l'esistenza e "ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento al contratto di cessione"*” (Cass. civ. sez. II n. 2156 del 27/02/1998); - “*una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del "neminem laedere" o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a carico di quest'ultimo, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse lesso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione (nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la responsabilità di un debitore ceduto che nel corso di rapporti intercorsi con il cessionario prima del perfezionamento della cessione aveva omesso di informarlo dell'esistenza, nei confronti del cedente, di propri controcrediti che avrebbe poi opposto in compensazione)*” (Cass. civ. sez. III n. 13957 del 30/06/2005);

ritenuto in particolare che a seguito della notificazione della cessione del credito in data 08.06.2021, non può dirsi essere intervenuta alcuna accettazione espressa da parte di

*Parte\_1*, per il solo fatto di non avere immediatamente contestato al cessionario *Controparte\_1* il credito od opposto in compensazione il proprio controcredito nei confronti della cedente; deve peraltro rilevarsi come sussistano elementi presuntivi seri ed univoci sintomatici della verosimile consapevolezza in capo all'odierno convenuto opposto del controcredito della opponente tenuto conto della circostanza che lo stesso risulta essere

marito e convivente della creditrice cedente, nonché responsabile del cantiere di san Pietro di Legnago via Verona 19 – 21, come emerge testualmente dal lodo arbitrale;

ritenuto che neppure il pignoramento presso terzi eseguito da *Parte\_1* nei confronti del cessionario nell'esecuzione promossa contro la sua debitrice *CP\_2*

[...] al fine di escutere il prezzo della cessione costituisce accettazione pura e semplice della cessione medesima; a prescindere da ogni altra valutazione in ordine alla diversa posizione processuale assunta dalla odierna opponente in sede esecutiva quale debitrice procedente interessata ad agire in sostituzione dell'esecutata verso i terzi pignorati ai soli fini della soddisfazione del proprio credito, risulta dirimente l'osservazione che nel procedimento esecutivo *Parte\_1* ha espressamente dichiarato di riservare ogni contestazione in ordine alla validità, efficacia ed opponibilità della cessione nei suoi confronti in qualità di debitrice ceduta, proprio in ragione della sua contestuale veste di creditrice precedente (doc. 8, memoria di specificazione del credito del 03.02.2023);

ritenuto pertanto che l'attrice opponente, alla quale deve potersi opporre la cessione del credito , sia legittimata ad opporre in compensazione il controcredito vantato nei confronti della cedente, avendo la stessa, a fronte della evidente incapienza di *Controparte\_2* , agito con pignoramento presso terzi (il di lei coniuge) al fine di trovare soddisfazione almeno della somma costituente il prezzo della cessione (€ 3.000,00), esplicitamente dichiarando di non riconoscere la cessione e riservare comunque ogni eccezione, anche per compensazione;

ritenuto che il controcredito di *Parte\_1* nei confronti della cedente, siccome opponibile al cessionario ed odierno convenuto opposto (€ 56.274,50, oltre interessi legali dalla data del lodo (24.2.2014), sia notevolmente superiore per entità al credito oggetto di cessione ed azionato in monitorio (€ 12.027,40, oltre interessi e spese del monitorio), deve provvedersi alla revoca del decreto ingiuntivo ed accertarsi il maggior credito residuo dell'opponente; a tale riguardo deve pure rilevarsi come la revoca del provvedimento monitorio si giustifichi anche in ragione della circostanza che per quanto evidenziato in ordine alla consapevolezza del convenuto circa la sussistenza del maggior controcredito dell'opponente, neppure sussistevano i presupposti per richiedere il provvedimento monitorio invece conseguito senza alcun cenno ai complessivi rapporti di dare e avere intervenuti fra cedente e ceduta, nonché ai rapporti negoziale intervenuti fra tutti e tre i soggetti della cessione, compreso lo stesso *Controparte\_1* , quale responsabile del cantiere oggetto del lodo arbitrale;

ritenuto che può accertarsi il maggior credito residuo di spettanza della opponente; accertamento oggetto delle domande di entrambe le pareti processuali, fermo restando che il maggior credito non potrà essere invocato da *Parte\_1* nei confronti di

*Controparte\_1* , nei confronti del quale, invero, neppure vi è domanda di condanna; dunque l'accertamento in questa sede, cui non è parte processuale anche la cedente, è limitata ai fini della decisione sul provvedimento monitorio e si rapporti fra le odierne parti processuali;

ritenuto dunque che anche tenuto conto degli interessi (decorrenti dal lodo arbitrale sul credito dell'attrice opponente e dalle singole fatture, fino alla data di accertamento del maggior credito stabilito in sede arbitrale, quanto al credito del cessionario), emerge un maggior credito di *Parte\_1* per l'importo di € 44.036,32, oltre interessi legali dalla data del lodo del 24.2.2014 (siccome emergente dalla sottrazione, dal maggiore credito dell'attrice opponente, dell'importo di € 12.027,40, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. con decorrenza dal 08.04.2013 al 24.02.2024 per la fattura n. 4/2013 (€ 7.877,10) e dal

13.07.2013 al 24.02.2024 per la fattura n. 6/2013 (€ 4.150,30); dunque, sottrazione della somma di € 8.033,02 quanto alla fattura n. 4/2013 comprensiva degli interessi, nonché della somma di € 4.205,16 quanto alla fattura n. 6/2013 comprensiva degli interessi, per un ammontare totale di € 12.238,18);

ritenuto di porre le spese processuali a carico della parte convenuta opposta in quanto soccombente; la parziale soccombenza della parte attrice opponente in punto di validità ed opponibilità della cessione del credito, non è sufficiente a giustificare una compensazione anche soltanto parziale delle spese processuali, avuto riguardo anche al principio di causalità; per quanto motivato, si è chiarito come non sussistessero i presupposti di esigibilità del credito ceduto ai fini della emissione del provvedimento monitorio conseguito soltanto in ragione della mancata prospettazione del maggior controcredito dell'intimata, di cui il convenuto non poteva non conoscere l'esistenza; dunque, l'opposizione al decreto ingiuntivo si è reso necessario per *Parte\_1* al fine di vedere riconosciuto il diritto ad opporre in compensazione un controcredito di importo notevolmente superiore; sicché l'opposizione si è rivelata una necessità per l'opponente ed una compensazione delle spese sarebbe ingiusta; le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed ai valori medi di cui al vigente D.M. 55/2014, con un aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche;

ritenuto di non disporre invece alcuna condanna ex art. 96 c.p.c., avuto riguardo al riconoscimento del credito ceduto;

#### P.Q.M.

ACCOGLIE l'opposizione.

ACCERTA il credito vantato dal convenuto opposto *Controparte\_1* nei confronti di *Parte\_1*, in qualità di cessionario del credito originariamente vantato dalla cedente *Controparte\_2*, per le ragioni indicate in parte motiva, nella somma di € 12.238,18, già comprensiva di interessi al saggio legale a decorrere dalla data di emissione delle fatture e fino al 24.02.2014.

ACCERTA il maggior credito di *Parte\_1*, in qualità di creditrice nei confronti della cedente *Controparte\_2*, per le ragioni indicate in parte motiva, nella somma di € 44.036,32, oltre interessi legali dalla data del lodo del 24.2.2014 e fino al saldo effettivo.

dichiara la compensazione del credito vantato dal convenuto opposto *Controparte\_1* con il controcredito dell'attrice opponente *Parte\_1* nei confronti della cedente *Controparte\_2*, nella misura parziale corrispondente.

REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, compresa ogni statuizione ivi contenuta, anche per interessi e spese.

CONDANNA parte convenuta opposta *Controparte\_1* al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice opponente *Parte\_1*, che si liquidano in € 145,50 per spese ed in € 6.600,10 per compensi, oltre spese generali al 15%; sui compensi, C.P.A. ed I.V.A.

Così deciso in Verona il giorno 06.10.2025.

Il giudice  
*Francesco Bartolotti*